

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. LII-bis
n. 53

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Calabria**

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2006
—————



**Garante del contribuente
per la Calabria**

Catanzaro, 20 gennaio 2006

Prot. n. 19 / 2006

All'On. le Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

All'On. le Presidente della Camera dei Deputati
ROMA

All'On. le Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA

Oggetto: Relazione annuale (anno 2005), ai sensi dell'art. 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

I. Rispetto al precedente anno 2004, nel corso del quale le segnalazioni pervenute e quelle definite ammontavano, rispettivamente, a n. 166 e n. 180, nel 2005 si è registrato un sensibile calo, dovuto al minor numero di segnalazioni per ritardo nel rimborso di imposte (scese da 50 a 16 e riguardanti per lo più l'Agenzia delle Entrate per solleciti di rimborsi IRPEF, IRPEG, ILOR, IRAP) e per attivazione di autotutela (scese da 58 a 34).

Con riferimento al più contenuto numero di segnalazioni per ritardi nel rimborso di imposte, il fenomeno – la cui riduzione può ascriversi anche all'introduzione dell'istituto della compensazione, che ha ovviamente consentito al contribuente di portare in detrazione gli importi risultanti a credito – resta, comunque, quello che più incide nel rapporto di fiducia tra cittadino ed amministrazione finanziaria, specie allorché il ritardo nel rimborso venga giustificato, come quasi sempre accade, con l'indisponibilità di fondi di bilancio anche per pratiche di importo estremamente contenuto.

Le segnalazioni volte ad attivare i poteri di autotutela, anche se sensibilmente ridotte rispetto all'anno precedente, continuano ad essere, comparativamente ad altri tipi di segnalazioni, piuttosto elevate.

La ragione di ciò è probabilmente dovuta al fatto che questo tipo di intervento trova una certa resistenza negli Uffici, i quali non sempre sono disposti a procedere all'annullamento, totale o parziale, di propri provvedimenti, nel timore di adottare atti che possono sia condurre a rilievi in sede ispettiva sia a sfociare in responsabilità per danno erariale.

Poche le pratiche riguardanti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o comportamenti suscettibili di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria.

Una sola segnalazione ha riguardato l'operato della Guardia di Finanza. Alcune segnalazioni hanno riguardato l'attività dell'Agenzia delle Dogane. Numerose, invece, le richieste di intervento riguardanti i tributi locali e consortili.

Poche, infine, quelle richieste che sono state oggetto di decreto di archiviazione in quanto estranee alla sfera di attribuzioni del Garante, ovvero riguardanti questioni di pertinenza di Organi giurisdizionali.

II. Nella precedente relazione annuale sono stati ampiamente esposti i casi che hanno dato luogo a maggiori contrasti con il fisco e sono state, altrettanto ampiamente, illustrate le tesi di questo Garante su ogni specifico punto.

Non può che rinviarsi a detta relazione per quel che concerne le questioni ivi segnalate ed i suggerimenti proposti per la loro soluzione.

In questa sede, si può aggiungere che, anche nel corso del 2005, permane la lamentela dei contribuenti in merito al fermo amministrativo degli autoveicoli per debiti tributari assolti o di cui attendevano lo sgravio per infondatezza della pretesa del fisco riconosciuta dagli Uffici delle Entrate o dichiarata dalle Commissioni Tributarie e all'iscrizione di ipoteche per importi notevolmente superiori al debito con il fisco. Su tale ultima questione, la soluzione non sempre è agevole, e molte volte la disponibilità degli uffici procedenti a ridurre o trasferire le garanzie su altri cespiti, si scontra con il principio che fanno comunque carico al contribuente tutte le spese per riduzione di ipoteca o per il suo trasferimento su altri beni immobili indicati dal contribuente medesimo.

L'inconveniente, che quasi sempre viene lamentato, è quello della palese sproporzione tra il debito del contribuente e le spese di procedura, ed è da collegare alla mancata considerazione dell'effettivo valore del bene e del rapporto di congruità tra detto valore e il carico da riscuotere.

Con riferimento alle richieste di intervento riguardanti l'applicazione di tributi locali e consortili, va segnalato che il legislatore non ha sciolto il nodo sull'estensione dei poteri del Garante anche ai tributi locali.

Anche se è doveroso sottolineare che la quasi totalità degli Enti locali coinvolti non ha mai messo in discussione la competenza di questo Garante, accedendo alle richieste di informazioni e fornendo la collaborazione necessaria a pervenire, possibilmente, alla bonaria definizione della pendenza, il problema esiste, come dimostra il caso verificatosi a proposito di *imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni*.

In tale caso, questo Garante, sollecitato da un contribuente, aveva prospettato al Comune di valutare la opportunità di annullare d'ufficio un accertamento operato nei confronti dell'interessato, ma tale richiesta non è stata accolta dal Comune.

Su tale richiesta, ed a sostegno della posizione assunta dal Comune, è intervenuta l'ANACAP - Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali -, la quale ha contestato che *"rientri nel potere del Garante del Contribuente sindacare atti che costituiscono esercizio della potestà impositiva e regolamentare degli Enti Locali"*.

Sempre in tema di fiscalità locale, sono significative le richieste di intervento per i contributi richiesti dai Consorzi di Bonifica. Su tali segnalazioni, il compito del Garante inteso ad ottenere dai vari Consorzi le informazioni di rito, non sempre è stato agevole, posto che solo alcuni di tali enti hanno fornito le

richieste informazioni dopo l'intervento della Regione e, comunque, opponendo l'incompetenza del Garante ad intervenire a favore del contribuente.

Con specifico riferimento alla fiscalità locale, non può sottacersi il rammarico di chi scrive nel constatare che il legislatore, mentre con l'art. 3-bis della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria", ha ampliato l'oggetto della giurisdizione tributaria, fino a ricomprendervi quasi tutti i tributi di pertinenza degli enti locali, non altrettanto ha fatto a proposito della proposta di legge n. 5313/2004 Benvenuto ed altri, che si prefiggeva di modificare l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso di assegnare al Garante del Contribuente l'esercizio delle attribuzioni e di ogni altra funzione conferitagli dalla legge nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle Agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente dotato di potestà, i cui uffici hanno sede nel territorio della regione o della provincia autonoma di competenza, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgono attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie.

L'esiguo tempo a disposizione dell'attuale legislatura (un mese circa) rende assolutamente utopistica qualsiasi ipotesi di definitiva approvazione di tale ultimo progetto di legge. L'auspicio è che la questione, con la prossima legislatura, possa trovare adeguata e sollecita soluzione, posto che larga parte del contenzioso con il contribuente investe proprio la fiscalità locale.

III. Qualche ulteriore considerazione di ordine generale deve essere fatta con riguardo ai rapporti tra contribuente ed uffici finanziari.

E' innegabile che tali rapporti sono notevolmente migliorati ed è innegabile, altresì, che questo risultato è stato reso possibile dalla politica perseguita negli ultimi tempi dall'Amministrazione Finanziaria e dalla riorganizzazione dei servizi e dal conseguente elevato rendimento fornito dal personale di ogni ordine e grado.

Questo giudizio largamente positivo, che vede improntati tali rapporti al principio di leale collaborazione tra le parti, non è contraddetto da qualche caso, molto limitato, che non sembra allineato al generale comportamento positivo degli Uffici finanziari.

Si tratta di casi, che, molto spesso, sono determinati da oggettive carenze organizzative e di personale, sicchè è da presumere che, una volta apprestati i necessari strumenti materiali ed umani, anche essi rientreranno nel novero di quelli attualmente ottimali.

E' doveroso aggiungere a questo proposito, come del resto già rilevato nella precedente relazione, che la buona qualità dei rapporti tra fisco e contribuenti è da ascrivere anche allo spirito di piena apertura e leale collaborazione che connota il comportamento dei professionisti nei contatti con gli Uffici. La sensibilità e la grande preparazione dei funzionari dell'amministrazione e dei professionisti che con i primi hanno quotidiani contatti lavorativi, nonché il reciproco rispetto, sono ovviamente i presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo, largamente sentito, di porre il cittadino contribuente al centro di ogni doverosa attenzione.

A questo risultato ha dato il proprio contributo anche l'istituto del Garante del contribuente, organo, purtroppo, non ancora completamente conosciuto dalla stragrande maggioranza dei contribuenti.

Altrettanto ovvio è, quindi, che, pur nel nuovo clima di reciproco rispetto che lo Statuto voleva introdurre, persistano alcuni schemi mentali che ostacolano il processo innovativo.

E' però opinione di questo Garante che, proseguendo nell'impegno manifestato sin dalla costituzione del nuovo Organo, i risultati non mancheranno di arrivare, come testimoniano i progressi sin qui raggiunti.



Naturalmente anche in questo caso, è essenziale che Governo e Parlamento, ciascuno nell'ambito della sfera istituzionale sua propria, predispongano tutti gli strumenti necessari a rendere più agevole ed efficace l'opera dei Garanti.

La presente relazione stesa dal sottoscritto Presidente, viene approvata e sottoscritta nella riunione collegiale del 10 gennaio 2006.

I Componenti

Rag. Salvatore MULEO

Dott. Sebastiano TIMPANO



Il Presidente

Dott. Costantino SALVATORE

